



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
dott. Guido PETRIGNI	Consigliere
dott. Giuseppe COLAVECCHIO	Consigliere
dott. Marco SMIROLDO	Consigliere
dott. Francesco ALBO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 41/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **6897/P** del registro di segreteria, promosso ad istanza del sig. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis*, via *omissis*, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Dalfino, il quale ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc indica il seguente indirizzo di p.e.c.: studiodalfino@pec.it

contro

-Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica della Regione siciliana, in persona dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Farina (pec: v.farinavvpa@pec.it);

-Fondo pensioni Sicilia, in persona del suo Commissario straordinario, legale rappresentante pro tempore, rappresentato



e difeso dall'avv. Beniamino Lipani (pec: avv.b.lipani@pec.it).

per la riforma

della sentenza n. 328/2023, pubblicata il 23/06/2023 e non notificata;

Visti tutti gli atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 25 gennaio 2024, l'avv. Daniele Dalfino per l'appellante e l'avv. Vincenzo Farina per l'Assessorato regionale delle autonomie locali. Nessuno presente per il Fondo pensioni Sicilia.

Premesso in

FATTO

I. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i sigg.ri *omissis* e *omissis*, in quiescenza dall'1.4.2018, già dipendenti della Regione siciliana e titolari di incarichi per conto dell'Organizzazione Sindacale Cobas Codir, hanno adito la locale Sezione giurisdizionale per l'accertamento del loro diritto ex art. 3, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 546/96 ed art. 16 della Legge della Regione Sicilia del 15 aprile 2021, n. 9 all'incremento della retribuzione pensionabile per l'attività svolta presso l'anzidetta organizzazione sindacale, la quale ha versato la relativa contribuzione aggiuntiva, con corresponsione degli arretrati, oltre accessori, e col favore delle spese.

A sostegno delle proprie domande, i ricorrenti deducevano di aver fruito, nel periodo dall'01/01/2018 al 31/03/2018, del distacco sindacale retribuito, concesso dall'Assessorato delle



Autonomie locali e della funzione pubblica, presso la predetta O.S., che in loro favore avrebbe effettuato il versamento all'INPS dei contributi integrativi di cui all'art. 3, commi 5 e 6, d.lgs. n. 564/1996, a fronte degli emolumenti e delle indennità dalla stessa corrisposte, ritenute di natura fissa e continuativa.

Nonostante ciò, l'amministrazione regionale avrebbe disatteso le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 564/1996, non riconoscendo all'appellante alcun incremento della retribuzione pensionabile ed astenendosi dall'erogare il trattamento di quiescenza supplementare per cui si controverte in questa sede.

A sostegno della loro pretesa, i ricorrenti invocavano anche l'art. 16 della l.r. n. 15 aprile 2021, n. 9, di cui si dirà più approfonditamente in seguito.

Si costituiva in giudizio il Fondo pensioni Sicilia, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo comunque il rigetto del ricorso; in subordine, chiedeva di dichiarare prescritti i ratei maturati nel periodo anteriore al quinquennio la data di notifica del ricorso, vinte le spese.

Si costituiva altresì l'Assessorato regionale della Funzione pubblica, eccependo l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande avversarie per insussistenza del diritto invocato dai ricorrenti stante l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 3, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 564/1996 e dell'art. 16 della l.r. n. 9/2021.



In subordine, eccepiva l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande avverse per due ulteriori motivi: innanzitutto, perché i contributi sarebbero stati versati all'INPS e pertanto, non avendo "incassato" i contributi integrativi, il Dipartimento giammai avrebbe potuto procedere nel senso richiesto dai ricorrenti, pena l'erogazione di prestazioni previdenziali indebite poiché non sorrette dalla correlativa contribuzione.

In secondo luogo, eccepiva la decadenza ex art. 3, comma 5, d. lgs. 564/1996, che subordina l'incremento della retribuzione pensionabile alla condizione che l'organizzazione sindacale versi il contributo aggiuntivo "entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3", ossia entro "entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza" (art. 3, comma 3, d.lgs. 564/1996), termine nella fattispecie spirato.

Infine, l'amministrazione deduceva l'assenza dei requisiti di continuità e fissità in relazione alla contribuzione integrativa versata all'INPS, invocando altresì il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

Concludeva per l'inammissibilità e/o infondatezza delle avverse domande, con il favore delle spese di lite.

II. Con la sentenza n. 328/2023 qui gravata, il G.M., disattese le eccezioni preliminari, respingeva il ricorso, affermando l'inapplicabilità sia dell'art. 3, commi 5 e 6, del d.lgs. n.



546/1996 (stante l'autonomia della Regione siciliana in materia pensionistica che determina un "disallineamento" rispetto al sistema applicabile nel resto del territorio nazionale e ai dipendenti/pensionati di altre amministrazioni), sia, *ratione temporis*, dell'art. 16 della l.r. n. 9/2021, che ha recepito la disciplina statale sopra richiamata, ma che è entrata in vigore successivamente al collocamento in quiescenza dell'odierno appellante.

III. Avverso tale sentenza insorge il solo sig. *omissis*, il quale ne chiede la riforma integrale, alla stregua dei seguenti profili di censura:

1. Violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana, dell'art. 117 Costituzione e dell'art. 3, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 564/1996 in dipendenza della ritenuta inesistenza nella sfera giuridico - patrimoniale dell'appellante del diritto soggettivo perfetto all'incremento della retribuzione pensionabile per l'attività sindacale svolta in esito al regolare versamento della contribuzione aggiuntiva da parte dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza.

Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la norma di cui all'art. 14, lett. q), dello Statuto della Regione siciliana non si riferirebbe alla materia delle "pensioni", bensì soltanto allo "stato giuridico ed economico" del personale in servizio alle dipendenze della Regione siciliana. Difatti, la delicata materia delle "pensioni" – come inscindibilmente



connessa ad elementari ragioni di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica nazionale e quindi ad esigenze di armonizzazione della contabilità pubblica – si radicherebbe nella competenza esclusiva del legislatore nazionale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione, come novellato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale del 18/10/2001 n. 3, successiva allo Statuto della Regione siciliana e quindi rispetto ad essa prevalente.

Riguardo al diritto del lavoro e della previdenza sociale, mentre l'art. 17, lett. f), dello Statuto prevede, tra le materie di competenza concorrente, la "legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato", l'art. 117, lett. o) della Costituzione include la "previdenza sociale" tra le materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato. La recente novella del 2001 avrebbe attratto, quindi, all'esclusiva competenza statale la parte concernente la "previdenza sociale". Peraltro, la motivazione della sentenza appellata sarebbe errata anche nella parte in cui richiama la disposizione dell'art. 14 dello Statuto, disposizione del tutto inconferente in relazione alla materia della previdenza sociale. Tale materia, infatti, risulta espressamente richiamata nella successiva disposizione dell'art. 17 dello Statuto che, invece, ancora la competenza legislativa regionale al rispetto dei "limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato" e dei "minimi stabiliti



dalle leggi dello Stato”.

L’obiettivo dell’art. 3, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 564/1996 consisterebbe, difatti, nell’integrare ai fini pensionistici la retribuzione base in godimento del lavoratore che abbia svolto attività sindacale in aspettativa ed in distacco versando la relativa contribuzione aggiuntiva; sarebbe, quindi, l’effettivo svolgimento dell’incarico sindacale a rendere il riconoscimento del beneficio pensionistico conforme alla ratio di promozione dell’attività sindacale, cui mira l’art. 3, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 564 del 1996.

Tale contribuzione aggiuntiva troverebbe, quindi, la sua fonte nell’accordo tra l’Organizzazione sindacale e il beneficiario della contribuzione, soggetti questi tra i quali sussiste un rapporto fiduciario e non di lavoro.

Anche in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della Legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021, sussisterebbe il diritto soggettivo del signor *omissis* all’incremento della retribuzione pensionabile in relazione all’attività sindacale svolta, come sopra descritta, avendo l’Organizzazione sindacale Cobas Codir all’uopo versato la relativa contribuzione aggiuntiva ex art.3, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 564/96.

2.Violazione dell’art. 39 della Costituzione.

Col secondo motivo di gravame l’appellante contesta la sentenza di primo grado, reputando la stessa in contrasto con l’art. 39 Cost.: a suo avviso, ritenere che i commi 5 e 6 dell’art. 3 del d.



lgs. n. 564/1996 non si applichino nella Regione siciliana (se non dopo l'approvazione della legge regionale di recepimento) equivarrebbe, sempre secondo l'impostazione dell'appellante, "a sostenere che nel territorio siciliano l'esercizio dell'attività sindacale non è libero ed incondizionato (come previsto dall'art. 39 Cost.) ma soggiace alla volontà eventuale di recepimento di ogni singolo istituto di diritto sindacale da parte del legislatore regionale".

3. Illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 564/1996 e dell'art. 16 della legge regionale n. 9/2021 per violazione degli artt. 3, 39, 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che si applichi anche nel territorio della Regione siciliana a statuto speciale la disciplina nazionale avente ad oggetto il riconoscimento del diritto soggettivo all'incremento della retribuzione pensionabile per l'attività sindacale svolta in esito al regolare versamento della contribuzione aggiuntiva da parte dell'Organizzazione sindacale di appartenenza.

Ha concluso chiedendo:

- in via preliminare: sollevare in via incidentale questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 564/1996 e dell'art. 16 della legge regionale n. 9/2021 per violazione degli artt. 3, 39, 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che si applichi anche nel territorio della Regione Siciliana a statuto speciale per il periodo



antecedente la data del 21/04/2021 la disciplina nazionale avente ad oggetto il riconoscimento del diritto soggettivo perfetto all'incremento della retribuzione pensionabile per l'attività sindacale svolta in esito al regolare versamento della contribuzione aggiuntiva da parte dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza;

- nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata accogliendo le seguenti domande spiegate nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese.

III. Si è costituito l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, che, preliminarmente, ha osservato che il Sig. *omissis*, soccombente nel giudizio di primo grado, non ha proposto alcun appello, così consolidando le statuizioni assunte nei suoi confronti dal giudice di primo grado con la sentenza n. 328/2023.

Deduce l'appellata che l'art. 117 Cost. prevede che "Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:...o) previdenza sociale", ma è altrettanto vero che lo status di Regione a statuto speciale conferisce alla Regione siciliana margini di autonomia in ordine alla disciplina del trattamento pensionistico del proprio personale di ruolo in quiescenza.

La non sovrapponibilità dei due sistemi impedisce di ritenere immediatamente e direttamente applicabile ai dipendenti di ruolo della Regione siciliana qualsivoglia intervento legislativo in materia pensionistica adottato a livello statale.



Risulterebbe, pertanto, immune da censure l'iter logico giuridico seguito dal Giudice di prime cure, il quale ha richiamato l'art. 14 e l'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, non mancando di evidenziare la presenza di asimmetrie di disciplina nella materia del trattamento economico e di quiescenza del personale regionale nonché in materia di prerogative sindacali, come peraltro già più volte osservato dalle Sezioni riunite.

Del resto, il trattamento pensionistico dell'appellante, appartenente, come detto, al c.d. contratto 1, è stato determinato in applicazione di norme regionali (l.r. n. 2/1962 – l.r. n. 9/2015), e come tale certamente più favorevole a quello applicabile nel resto del territorio italiano ai dipendenti di altri Enti.

Pertanto, ribadisce la richiesta di declaratoria dell'insussistenza del diritto all'incremento della retribuzione pensionabile ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 546/1996 e dell'art. 16 della l.r. n. 9/2021, poiché norme inapplicabili alla fattispecie per cui è causa.

Il secondo motivo di gravame sarebbe, ad avviso dell'appellata, inammissibile ex art. 193 cgc in quanto la violazione dell'art. 39 Cost. sarebbe eccepita per la prima volta in sede di appello, ed inoltre, la questione esorbiterebbe dai confini della giurisdizione contabile, limitati al trattamento pensionistico.

In riferimento, poi, al terzo motivo, la paventata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 5 e 6, del d.lgs. n.



564/1996 e dell'art. 16 della l.r. n. 9/2021 per violazione degli artt. 3, 39, 81, 97, 117 e 119 Cost. sarebbe non rilevante e manifestamente infondata, stante l'autonomia normativa in materia pensionistica della Regione siciliana, riconosciuta dalla Corte dei conti e dalla Corte costituzionale.

Nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 3, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 564/1996, l'appellata ribadisce in questa sede l'eccezione di inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande avversarie per i due ulteriori motivi rimasti assorbiti nella sentenza di primo grado (mancato versamento del contributo integrativo all'INPS e decadenza dal termine di cui all'art. 3, comma 3 e 5, d.lgs. n. 564/1996).

Difetterebbe, in ogni caso l'assenza dei requisiti di continuità e fissità in relazione alla contribuzione integrativa versata (peraltro all'INPS).

Invero:

- tale contribuzione sarebbe conseguente ad un brevissimo e contingente periodo di distacco sindacale di soli tre mesi (01.01.2018 – 31.03.2018);

- il distacco sindacale sarebbe immediatamente precedente al collocamento in quiescenza (01.04.2018);

- il distacco sindacale sarebbe frutto di un rapporto fiduciario, tra ricorrente e sindacato.

Parimenti infondata sarebbe la richiesta di condanna delle



Amministrazioni resistenti a corrispondere le differenze derivanti per effetto della rideterminazione della retribuzione pensionabile, “oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. sino all’effettivo soddisfo”, stante il divieto di cumulo previsto dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.

Conclude per la reiezione dell’appello, vinte le spese.

IV. Si è costituito il Fondo pensioni Sicilia, il quale ha rassegnato in atti difese e domande sostanzialmente sovrapponibili a quelle dell’Assessorato regionale alla Funzione pubblica.

V. Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2024, erano presenti solamente l’avv. Daniele Dalfino per l’appellante e l’avv. Vincenzo Farina per l’Assessorato regionale delle Autonomie locali, i quali si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate in atti. Nessuno presente per il Fondo pensioni Sicilia. In questo stato la causa è stata posta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Il Collegio, preliminarmente, osserva che il sig. *omissis*, benché soccombente nel giudizio di primo grado, non ha interposto gravame avverso la sentenza n. 328/2023, le cui statuizioni emesse nei suoi confronti, pertanto, passano in giudicato.

2. La progressione logica delle questioni da affrontare, che segue il sistema delineato dall’art. 101, comma 2, c.g.c., impone la prioritaria disamina delle questioni pregiudiziali di rito, delle



preliminari di merito e, infine, del merito, fermo restando che l'ordine di trattazione è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica e di coerenza e ragionevolezza (Corte Cost. n. 272/2007, nonché Cass., SS.UU., 5 gennaio 2016 n. 29).

2.1 A questo riguardo, il Collegio reputa prioritario scrutinare l'eccezione di inammissibilità del secondo motivo appello formulata dagli appellati in riferimento alle censure di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 39 Cost., sollevate per la prima volta in sede di appello e dunque in asserita violazione dell'art. 193 cgc.

L'eccezione è infondata, vertendo su profili di illegittimità costituzionale che, seppur inediti, sono comunque astrattamente rilevabili d'ufficio (previa attivazione del contraddittorio ex artt. 101, comma 2, cpc e art. 7, comma 2, cgc) da questa Sezione d'appello, laddove ne ravvisi i relativi presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza (per il cui scrutinio cfr. *infra*, sub 5).

3. Il giudizio all'odierno esame verte sull'accertamento del diritto all'incremento della retribuzione pensionabile in ragione dei contributi integrativi versati all'INPS dal sindacato per l'attività sindacale svolta dall'appellante in regime di "aspettativa retribuita" (c.d. distacco) nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018, in prossimità del collocamento in quiescenza (avvenuto il 1° aprile 2018).



Ai fini del corretto inquadramento dell'odierno *thema decidendum*, il Collegio ritiene utile un breve *excursus* sulla normativa invocata dal sig. *omissis* a sostegno della pretesa previdenziale qui azionata.

Innanzitutto, viene in rilievo l'art. 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 564/1999, i quali dispongono, testualmente, che:

“5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.

6. La facoltà di cui al comma 5, per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento, può essere esercitata negli stessi termini e 8 con le stesse modalità ivi previste per gli



emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro”.

A livello regionale, il legislatore ha esercitato la propria potestà, *in subiecta materia*, soltanto nel 2021, attraverso la legge regionale n. 9/2021, con la quale, all’art. 16, ha recepito la normativa statale stabilendo che: *“Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come integrato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 e successive modificazioni, trovano applicazione nella Regione e al Fondo di quiescenza dei dipendenti regionali”.*

4. Così succintamente ricostruito il perimetro normativo di riferimento, può passarsi al primo motivo di appello, incentrato sulla pretesa sussistenza di una competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia pensionistica alla stregua dell’art. 117, lett. e) e o) della Costituzione, disposizioni che fanno riferimento, rispettivamente, alla materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e della perequazione delle risorse finanziarie, nonché alla previdenza sociale.

Orbene, pur in presenza di tali norme di rango costituzionale, lo statuto di autonomia differenziata, nel proprio ambito costituzionalmente tutelato, riserva alla Regione siciliana (art. 14, lett. q) la potestà legislativa esclusiva in materia di “stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della



Regione”, e dunque sulla disciplina del trattamento pensionistico del proprio personale di ruolo in quiescenza.

Inoltre, l’art. 17, lett. f) dello Statuto differenziata àncora la competenza legislativa regionale in materia di legislazione sociale, rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale al rispetto dei “limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato”.

Non coglie nel segno, peraltro, il suggestivo tentativo dell’appellante di invocare una sorta di abrogazione implicita delle anzidette disposizioni statutarie ad opera della sopravvenuta legge cost. n. 3/2001, che, novellando l’art. 117 Cost., avrebbe modificato il riparto tra Stato e Regioni delle materie oggetto di potestà legislativa.

Le modifiche introdotte dalla predetta legge costituzionale, infatti, riguardano i rapporti tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario, e non quelli con le Regioni a statuto speciale (nei cui confronti, fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della legge Cost. n. 3/2001 dovrebbero applicarsi “per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”; cfr. art. 10 l. cost. n. 3/2001).

Né la potenziale antinomia potrebbe essere risolta alla stregua degli ordinari principi regolatori della successione di leggi nel tempo, notoriamente non operanti laddove, come nella fattispecie, sussista un riparto di competenze riservate per materia (“lex posterior generalis non derogat priori speciali”).



Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha dato atto della risaputa e risalente presenza, nell'ordinamento siciliano, *“di asimmetrie di disciplina nella materia del trattamento economico e di quiescenza del personale regionale nonché in materia di prerogative sindacali, frutto di una disciplina legislativa e pattizia disallineata rispetto a quella statale”*.

Tale situazione è stata oggetto di reiterata attenzione da parte della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo per la Regione siciliana, in sede sia di certificazione dei contratti collettivi sulle prerogative sindacali (ex multis deliberazioni n. 2/2016/SSRR/CCR e n. 4/2016/SSRR/CCR), sia di parificazione del rendiconto regionale (cfr. ex multis le deliberazioni n. 2/2012/PARI, Capitolo VI - La spesa per il personale - La spesa per le retribuzioni, pagg. 103-118; n. 2/2013/PARI, cap. V: - La spesa per il personale, spesa per le retribuzioni, pagg. 144-161; n. 2/2014/PARI, P cap. VIII - La spesa per il personale, spesa per le retribuzioni, pagg. 186-207; n. 2/2015/PARI, Cap.8.1. La spesa per il personale, spesa per le retribuzioni, pagg. 217-245; n. 2/2016/PARI, cap. 8.1 - La spesa per il personale, spesa per le retribuzioni, pagg. 226-258; n. 3/2017/PARI, Relazione cap.7.1.: La spesa per il personale, spesa per le retribuzioni, pagg. 249-286; n. 4/2018/PARI, Relazione, cap. 7.1 - La spesa per il personale, spesa per le retribuzioni, pagg. 214-256).

Sempre le Sezioni riunite di questa Corte, in subiecta materia,



come già affermato con le sentenze n. 5/2008/QM e n. 5/2006/QM, non hanno mancato di ribadire *“che alla luce delle nuove regole costituzionali (dopo la riforma del 2001) disciplinanti il riparto tra Stato e Regioni della potestà legislativa, deve ritenersi applicabile, in materia di previdenza, l’art. 17, lett. f, dello Statuto della Regione Sicilia, col riconoscimento di una potestà legislativa concorrente, anziché esclusiva per la regione Sicilia”*, ricordando altresì che l’immediata applicabilità delle norme statali ai dipendenti della Regione Siciliana è limitata alle disposizioni che costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale (Corte dei Conti, SS.RR. n. 2/QM del 2010; si veda anche C. Cost. n. 314/2003).

Pertanto, il notorio disallineamento tra la disciplina statale e la disciplina applicabile ai dipendenti di ruolo della Regione Siciliana, pur in presenza di una graduale armonizzazione del “sistema pensionistico regionale” rispetto al “sistema pensionistico statale”, lascia ad oggi immutate alcune differenze, da ritenersi fisiologicamente riconducibili alle peculiarità dello statuto di autonomia differenziata.

Proprio in virtù di tali peculiarità, ad esempio, il trattamento pensionistico dell’appellante, appartenente al c.d. “contratto 1”, è stato determinato in applicazione di norme regionali (l.r. n. 2/1962; l.r. n. 9/2015) di tenore ben più favorevole rispetto a quello applicabile ai dipendenti di altre amministrazioni nel restante territorio nazionale.



La non sovrapposibilità dei due sistemi – seppur in via di graduale assottigliamento – impedisce, dunque, di ritenere immediatamente e direttamente applicabile ai dipendenti di ruolo della Regione l'art. 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 564/1999, il cui recepimento nel territorio siciliano è avvenuto successivamente al collocamento in quiescenza dell'appellante, ad opera dell'art. 16 della legge regionale n. 9/2021, *ratione temporis* non applicabile alla fattispecie per il noto principio di non retroattività sancito dall'art. 11 delle preleggi e *ad abundantiam* ribadito dall'art. 115 del testo di legge regionale in questione (che indica la sua entrata in vigore a far data del giorno stesso della sua pubblicazione, avvenuta il 21 aprile 2021).

La presenza di una norma di recepimento, del resto, ad avviso di questa Sezione conferma implicitamente che, almeno sino al 21.04.2021, non era applicabile ai dipendenti regionali l'art. 3, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 564/1996.

Come osservato dal Giudice di primo grado, prima di tale intervento, nessuna norma legittimava nell'ordinamento regionale l'iniziativa, peraltro unilaterale, del sindacato di appartenenza dell'appellante, di versamento contributivo aggiuntivo in relazione ad emolumenti e indennità dal medesimo erogati ai propri dirigenti per l'attività di rappresentanza sindacale al fine di incrementare la base pensionabile.

5. Muovendo dalle considerazioni che precedono, risultano



manifestamente infondate (motivo 3) le censure di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 5 e 6, del d.lgs. 564/1996 e dell'art. 16 della L.R. 9/2021 per violazione degli artt. 3, 81, 97, 117 e 119 Cost., stante l'autonomia normativa in materia pensionistica e, più in generale, di rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, nei termini statutariamente riconosciuti alla Regione siciliana.

Non rilevante, invece, risulta la questione di legittimità costituzionale (motivo 2) in relazione all'art. 39 Cost., non essendo, nella fattispecie, in discussione la libertà sindacale del Sig. *omissis* - ambito peraltro esorbitante dal perimetro di cognizione di questo giudice - bensì solamente la determinazione del suo esatto trattamento pensionistico.

6. Conclusivamente, l'appello, siccome infondato, deve essere respinto, con assorbimento delle richieste avanzate dagli appellati in via subordinata.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese ex art. 31, comma 3, cgc, in considerazione della novità del tema giuridico posto all'attenzione della Sezione.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione d'appello per la Regione siciliana, disattesa ogni contraria richiesta ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 gennaio



2024.

L'estensore

(dott. Francesco Albo)

Firma digitale

Il Presidente

(dott. Vincenzo Lo Presti)

Firma digitale

Sentenza depositata in Segreteria il 02/02/2024

Il Funzionario preposto

(dott.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale